

In un messaggio Inps le istruzioni per la concessione del trattamento a personale docente e ata

Scuola, disoccupazione ai precari

Indennità per chi non ha ottenuto il rinnovo dell'incarico

DI GIGI LEONARDI

Via libera dell'Inps all'indennità di disoccupazione del personale precario della scuola. Lo annuncia lo stesso ente di previdenza nel messaggio 23605/2010.

Di cosa si tratta. In data 5 agosto 2009 è stata sottoscritta una convenzione tra Inps, Miur e ministero del lavoro, volta ad agevolare il personale della scuola che, già destinatario nell'anno scolastico 2008/2009 di contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, non ha avuto poi la possibilità di stipulare analogo contratto. Ciò in seguito agli interventi di razionalizzazione della spesa previsti dall'art. 64 del dl n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008. A detto personale spetta, per i periodi di utilizzo, il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola, da corrispondersi a carico dello stato di previsione del bilancio del Miur, con riferimento alle ore di servizio effettivamente svolte. Per i periodi di «non lavoro» durante l'anno solare, il personale precario ha diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione. La convenzione ha durata triennale, salvo modifiche dovute al mutare del quadro normativo.

Soggetti interessati. Sono i docenti e gli amministrativi,

tecnici e ausiliari delle istituzioni scolastiche già titolari di un contratto di supplenza annuale che non otterranno un analogo nuovo contratto nell'anno scolastico successivo. Questi lavoratori sono assicurati contro la disoccupazione e a loro spetta l'indennità di disoccupazione ordinaria. Ai sensi dell'art. 19 comma 10 del dl n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, per beneficiare della prestazione, l'interessato deve sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, pena la relativa decadenza.

Anno scolastico 2009/2010.

Le domande dei lavoratori inseriti nelle graduatorie, personale titolare di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008/09 e non destinatario di analogo nuovo contratto nell'anno scolastico 2009/10, presentate entro il 31 dicembre 2009, sono acquisibili al 1° luglio 2009 con decorrenza del pagamento dall'ottavo giorno successivo o, se posteriore, dall'attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l'impiego competente. Tali domande vanno gestite considerando la prestazione sospesa anziché cessata anche per riprese lavorative nel settore scolastico superiori a cinque giorni, con proroga del trattamento nei limiti della durata massima normativamente prevista

e senza necessità di una nuova domanda con annessa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e l'attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l'impiego, o di osservare nuovamente il periodo di carenza.

Anno scolastico 2010/2011.

Per le domande presentate nel corso dell'anno scolastico

2010/2011 da soggetti inseriti negli elenchi prioritari Miur afferenti al medesimo anno scolastico, e che cessano da un incarico conferito a partire dal 1° settembre 2010:

- vanno osservati i termini di decadenza di presentazione ordinariamente previsti (68 giorni dalla cessazione del rapporto);
- ai fini dell'accoglimento delle domande va verificata la sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi ordinariamente previsti;
- per la verifica dell'inserimento del richiedente negli elenchi prioritari relativi all'anno scolastico 2010/2011, sulla base della Convenzione e del relativo addendum (del 2 settembre 2010), il Miur trasmetterà all'Inps l'elenco dei potenziali beneficiari che sarà reso disponibile con procedura telematica;
- ove il lavoratore lamenti la erronea esclusione del proprio nominativo dall'elenco Miur, deve essere informato della possibilità di certificare di propria iniziativa, ai fini della liquidazione, l'inserimento nelle graduatorie speciali.

UN SALVAGENTE AI PRECARI

Che cos'è	È una misura a sostegno al reddito (indennità di disoccupazione) a favore del personale della scuola che ha ottenuto nell'anno scolastico 2008/2009 un contratto di supplenza annuale, non rinnovato nell'anno scolastico 2009/2010
Chi interessa	Docenti e amministrativi, tecnici e ausiliari delle istituzioni scolastiche
68 giorni di tempo	Per le domande presentate nel corso dell'anno scolastico 2010/2011 (personale che cessa da un incarico conferito a partire dal 1° settembre 2010) devono essere osservati gli ordinari termini per la presentazione delle richieste (vale a dire 68 giorni dalla cessazione del rapporto)

